



ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1

Costituzione e denominazione

E' costituita, con durata illimitata, l'Associazione degli Industriali della Provincia di Mantova, in forma abbreviata, Assindustria Mantova o Confindustria Mantova ,di seguito per semplicità, chiamata Associazione.

Art. 2

Ruolo e Scopi

L'Associazione, con sede legale in Mantova, aderisce alla Confindustria e ne adotta il logo e gli altri segni distintivi o brands, assumendo così il ruolo di componente territoriale del Sistema della rappresentanza dell'industria Italiana, quale definito dallo statuto della Confederazione stessa.

In dipendenza di ciò essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti per sé e per i propri soci.

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

a) promuovere, nella società e presso gli imprenditori della provincia, coscienza dei valori sociali e civili, ambientali e culturali ed i comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo, uniformandosi ai principi del Codice Etico Confederale;

b) stimolare la reciproca conoscenza, la collaborazione e la solidarietà degli imprenditori della provincia fra di loro e nei confronti dell'Associazione;

c) rappresentare, nei limiti del presente Statuto, l'industria provinciale e le imprese associate nei rapporti con le istituzioni ed amministrazioni, con le organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali e con ogni altra componente della società;

d) concorrere ad ogni opera diretta all'elevazione morale e materiale dei lavoratori con particolare riguardo alle iniziative nel campo dell'occupazione, dell'istruzione e della formazione professionale;

e) individuare tutte le possibili azioni che possano determinare il raggiungimento delle condizioni di sviluppo del sistema imprenditoriale mantovano con particolare riferimento ad infrastrutture e servizi;

f) svolgere le seguenti funzioni per i suoi Associati :

1. organizzare direttamente o indirettamente ricerche e studi, dibattiti e convegni su temi economici e sociali e su istituti di generale interesse;

2. tutelare la figura ed il ruolo dell'imprenditore in quanto soggetto determinante dello sviluppo economico e sociale;

3. tutelare le attività delle imprese sul piano economico, sindacale e tributario, anche stipulando accordi e contratti di lavoro e collaborando alla risoluzione delle vertenze;

4. raccogliere ed elaborare elementi, notizie e dati relativi al sistema economico - produttivo e provvedere all'informazione e alla consulenza degli Associati, relativamente ai problemi generali e specifici dell'imprenditorialità e delle industrie;

5. provvedere alla designazione e alla nomina di propri rappresentanti presso enti, amministrazioni e istituzioni, commissioni ed organizzazioni in genere, ai fini della tutela degli interessi generali e particolari dell'industria e delle imprese associate.

L'Associazione persegue le finalità ed assolve alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni Confederali in materia di ripartizione dei ruoli e prestazioni fra le componenti del Sistema.

L'Associazione non ha natura commerciale e non persegue scopi di lucro. Tuttavia, può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, finalizzata ad una migliore realizzazione degli scopi associativi, avendo particolare attenzione agli aspetti gestionali derivanti e comunque evitando possibili coinvolgimenti sul piano finanziario o patrimoniale.

Art. 3

Strutturazione

L'Associazione, con delibera della Giunta, può effettuare tutte le operazioni ritenute idonee per il raggiungimento degli scopi sociali; ivi compresa l'istituzione di uffici aventi il compito di svolgere determinate funzioni interessanti un numero ristretto di aziende anche fissando per queste ultime un apposito contributo aggiuntivo per la gestione degli uffici stessi.

Analogamente, con delibera della Giunta, l'Associazione potrà dar vita, partecipare o contribuire a fondazioni, comitati, consorzi, società ed istituzioni specializzate.

Su delibera della Giunta (organo allargato) l'Associazione può aderire ad organizzazioni ed enti nazionali, comunitari ed internazionali e può costituire, stabilendone organizzazione e compiti, delegazioni o uffici staccati nella provincia .

TITOLO II

SOCI

Art. 4

Soci

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, le imprese esercenti attività di produzione di beni e/o servizi, che hanno sede e/o unità produttive nel territorio della provincia di Mantova.

In particolare possono far parte dell'Associazione imprese artigiane, industriali, agricole, cooperative, commerciali ed altre, purchè operino con organizzazione di tipo industriale.

Le imprese associate sono rappresentate da soggetti che svolgono in azienda ruoli di responsabilità o funzioni di diretta attività gestionale quali ad esempio: titolare, legale rappresentante, amministratore delegato, institore, dirigente o altra figura con procura ad negotia.

La rappresentanza aziendale nei confronti dell'Associazione è unica e dovrà essere formalmente comunicata, così come l'eventuale variazione.

Art. 5

Registro delle Imprese

Tutti i soci vengono iscritti, nel Registro delle Imprese dell'Associazione e nell'analogo registro della Confindustria, la quale certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza dell'impresa al Sistema.

L'utilizzo dei dati contenuti nel registro delle Imprese è consentito a Confindustria ed alla Associazione per iniziative proprie o nell'interesse delle imprese e comunque nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 6

Domande di ammissioni o dimissioni-

La domanda di adesione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, deve essere indirizzata al Presidente dell'Associazione e compilata sugli appositi moduli.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti ed obblighi da esso derivanti nonché del Codice etico Confederale e della Carta dei valori associativi.

I rappresentanti delle imprese che intendono aderire devono dare piena affidabilità sotto il profilo legale e morale, anche con riferimento al Codice etico Confederale.

Nella domanda dovranno essere specificate le generalità del titolare o del legale rappresentante dell'azienda, la natura dell'attività esercitata, l'ubicazione dell'impresa, il numero dei dipendenti e quant'altro richiesto dall'Associazione.

Le domande vengono esaminate per approvazione dalla Giunta nella prima seduta utile.

Le eventuali variazioni sociali dovranno essere sottoposte alla Giunta per analogo esame e accoglimento.

Le cessazioni di attività e le dimissioni dei Soci vengono portate a conoscenza della Giunta.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

Art. 7

Diritti e obblighi

Diritti dei Soci:

Ciascun Socio ha diritto di partecipare attivamente alla vita associativa.

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dall'Associazione e quelle derivanti dall'appartenenza al Sistema Confederale.

Ciascun socio ha diritto ad avere attestata la sua partecipazione all'Associazione ed al Sistema Confederale.

Ciascun Socio ha diritto di utilizzare convenzioni, ed ogni altro accordo stipulato dall'Associazione o dalle altre componenti del Sistema Confederale.

Obblighi dei Soci:

I soci, con l'adesione all'Associazione, si impegnano:

- a) all'osservanza delle norme statutarie, del Codice Etico e delle delibere adottate dagli Organi dell'Associazione in base al presente Statuto;
- b) a sostenere le direttive emanate dall'Associazione per la tutela degli interessi collettivi degli associati;
- c) a fornire all'Associazione tutti gli elementi, dati e notizie che venissero richiesti dalla stessa, nell'ambito delle sue attribuzioni statutarie o utili alla determinazione dei contributi, e in particolare il numero dei dipendenti ed il fatturato;
- d) al pagamento puntuale dei contributi associativi deliberati annualmente dagli Organi statuari competenti;
- e) a non utilizzare la propria adesione al Sistema per qualsivoglia interesse di carattere commerciale;
- f) a non fare contemporaneamente parte di Organizzazioni concorrenti della Confindustria e costituite per analoghi scopi;
- g) ad esercitare la propria attività secondo i principi della deontologia professionale e imprenditoriale e non deve essere lesiva dell'immagine della categoria, tutelata dall'Associazione, né di alcuno dei suoi partecipanti;
- h) ad attenersi ai comportamenti dovuti in conseguenza della loro appartenenza al Sistema Confederale.

Art. 8

Durata dell'adesione-

L'adesione all'Associazione ha la durata di almeno due anni decorrenti dal giorno dell'avvenuta ammissione e si intende tacitamente rinnovata, di anno in anno, se non viene disdetta a mezzo di lettera raccomandata 6 mesi prima della scadenza, salvi i casi previsti dal successivo art. 9.

Il primo biennio decorre dalla data dell'accoglimento della domanda fino alla conclusione del secondo anno successivo (31 dicembre).

Le aziende aderenti al Sistema Confederale con attività temporanea nella provincia di Mantova, rimangono associate ed obbligate al pagamento dei contributi limitatamente allo stesso periodo in cui svolgono tale attività e comunque per un minimo di sei mesi.

Art. 9

Perdita della qualità di socio-

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni, nei modi e nei termini previsti dall'articolo 6 e 8 ;
- b) per cessazione dell'attività esercitata, dal momento della deliberazione di Giunta;
- c) per fallimento dichiarato, con sentenza passata in giudicato;
- d) per espulsione nei casi previsti dall'articolo 10.

In ogni caso il socio non è esonerato dal rispetto degli impegni assunti, a norma degli art. 7 e 8.

La risoluzione del rapporto viene formalmente definita e comunicata da parte della Giunta.

Con la risoluzione del rapporto associativo, deliberata dalla Giunta, il socio perde automaticamente la titolarità delle cariche sociali all'interno dell'Associazione e del Sistema Confederale e degli incarichi di rappresentanza esterna. Per questi ultimi è tenuto a rassegnare le proprie dimissioni nei successivi trenta giorni.

L'Impresa, il cui rapporto associativo cessa, è comunque tenuta al pagamento dei contributi associativi secondo quanto fissato di seguito:

- a) nel caso di cessazione di attività, fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato o espulsione: sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo;
- b) nel caso di dimissioni: sino alla data contrattualmente fissata di normale scadenza del rapporto associativo, fatte salve quelle motivate da dissenso a modifiche statutarie per le quali il termine è immediato.

Art. 10

Sanzioni-

I soci che si rendessero inadempienti agli obblighi del presente Statuto, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- a) censura dal Presidente dell'Associazione, comunicata per iscritto e motivata;
- b) espulsione per gravi e ripetuti inadempimenti agli obblighi derivanti dal presente statuto o dal Codice Etico Confederale.
- c) espulsione nel caso di morosità.

Le espulsioni vengono deliberate dalla Giunta.

Tali decisioni sono opponibili avanti al Collegio dei Probiviri nel termine di quindici giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 11

Contributi associativi –

Sono costituiti da:

1. un contributo di iscrizione una tantum (all'atto di ammissione a socio);
2. un contributo ordinario annuale

La determinazione dei contributi associativi annuali nonché le modalità di riscossione, vengono stabilite di anno in anno dall'Assemblea Generale in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta della Giunta.

I contributi di ammissione a socio e quelli ordinari annuali riscossi dall'Associazione a norma dei commi precedenti, non sono trasmissibili ad altri soggetti.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Organi Sociali

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) la Giunta;
- c) il Consiglio;
- d) il Presidente;
- e) i Vice-presidenti;
- f) i Revisori Contabili;
- g) i Proviviri.

Art. 13

ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è costituita dai Rappresentanti di tutte le imprese associate purchè in regola con il versamento dei contributi.

L'Assemblea si riunisce:

in via Ordinaria:

- a) una volta all'anno, di norma, entro il 31 marzo;
- b) ogniqualvolta lo ritenga opportuno la Giunta o il Consiglio Direttivo oppure un numero di soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti al complesso degli associati, oppure ne faccia richiesta il Collegio dei Revisori Contabili, limitatamente a questioni connesse con l'esercizio delle funzioni ad esso affidate. La richiesta dovrà essere diretta per iscritto al Presidente e dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. Quando la richiesta risulti rispondente ai requisiti previsti la convocazione dovrà seguire entro il termine massimo di venti giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

in via Straordinaria:

- a) per deliberare sugli argomenti previsti dall'art. 16.

L'Assemblea, sia Ordinaria, sia Straordinaria, è convocata dal Presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario, a mezzo lettera, fax o posta elettronica almeno dieci giorni prima della data della riunione.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto a cinque giorni.

L'Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, è valida in prima convocazione con la presenza di tanti Soci che dispongano di almeno la metà +1 dei voti spettanti a tutti gli Associati. L'Assemblea si intende indetta in seconda convocazione un'ora dopo quella fissata per la prima, qualora in questa non si sia raggiunto il numero prescritto dei voti. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti (in proprio o per delega), salvo quanto disposto dagli articoli 40 e 41 del presente statuto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche, ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una maggioranza diversa.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti, salvo l'esercizio della facoltà di recesso.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente; in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario dell'Assemblea. Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, una persona designata dall'Assemblea.

Art. 14

Voti

Ogni impresa associata ha diritto ad un numero di voti ragguagliato alla quota percentuale di contributo computata sull'ammontare contributivo riscosso dall'Associazione l'anno precedente

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare non più di un'impresa mediante delega scritta.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti ,semprechè in regola con i versamenti dovuti, vengono calcolati secondo il seguente schema:

- da € 800 a € 5000: contributo annuo/ contributo minimo x coefficiente 1,0;
- da € 5000 a € 15.500: contributo annuo/contributo minimo x coefficiente 0,85;
- oltre € 15.500 : contributo annuo/contributo minimo x coefficiente 0,70.

I voti saranno assegnati con arrotondamenti per frazione superiore alla metà

Per le Assemblee Straordinarie vale il riparto dei voti assegnato nell'ultima Assemblea Generale Ordinaria.

In caso di impedimento la rappresentanza dell'azienda associata per l'Assemblea può essere trasferita formalmente ad altro soggetto interno all'azienda limitatamente alle figure di cui all'art. 4 comma terzo; in caso di impossibilità l'azienda potrà farsi rappresentare da altra associata mediante apposita delega scritta.

Ogni associato non può rappresentare per delega più di una azienda.

Non hanno diritto al voto, neppure per delega, le aziende di cui al secondo comma dell'art. 8 .

All'Assemblea partecipano, i Revisori Contabili, i Proviviri .

Art. 15

Assemblea Generale Ordinaria

Compiti

L'Assemblea Generale ha i seguenti compiti:

- a) eleggere il Presidente;
- b) approvare gli indirizzi generali, il programma di attività ed i Vice presidenti proposti dal Presidente;
- c) eleggere i componenti del Collegio dei Revisori Contabili;
- d) eleggere i Proviviri;
- e) determinare gli indirizzi e le direttive di massima dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi dell'Associazione stessa;
- f) approvare il Bilancio Consuntivo e Preventivo;

- g) determinare, nell'anno precedente l'Assemblea elettiva, il numero e la composizione delle Sezioni di categoria e delle Zone, su proposta della Giunta;
- h) approvare le modalità contributive;
- i) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dalla Giunta.

Art. 16

Assemblea Generale Straordinaria

Compiti

L'Assemblea Generale deve essere convocata in via Straordinaria nei seguenti casi:

- a) richiesta di contributi associativi straordinari;
- b) deliberazioni di spesa per iniziative che prevedano impegni eccedenti il 20% dell'entrata dell'esercizio precedente dell'Associazione, anche se ripartiti in più annualità;
- c) accensione di mutui;
- d) concessione di garanzie reali;
- e) modifiche dello statuto;
- f) scioglimento dell'Associazione;
- g) eventi eccezionali.

Art. 17

Giunta -composizione-

Sono componenti della Giunta:

- a) il Presidente;
- b) i Vice Presidenti;
- c) i Past-President;
- d) i Presidenti e Vice presidenti delle Sezioni merceologiche;
- e) Presidente ed il Vice-Presidente del Comitato per la Piccola Industria, di cui all'art. 29;
- f) il Presidente e il Vice-Presidente del Gruppo Giovani Industriali, di cui all'art. 30;
- g) i Delegati di Zona, di cui all'art. 36 lett. e;
- h) il Presidente del Gruppo Imprenditori senior, se costituito;
- i) i Componenti la Commissione di Designazione di cui all'art. 27.(senza diritto di voto)
- j) I componenti il Collegio dei Probiviri di cui all'art. 26; (senza diritto di voto)
- k) I componenti il Collegio dei Revisori Contabili di cui all'art. 25; (senza diritto di voto)
- l) fino a un numero massimo di 6 Membri cooptati dal Presidente.

Art. 18

Giunta
-durata-

La Giunta dura in carica 4 anni e scade con l'insediamento della nuova Giunta, di norma entro il mese di marzo.

Ai fini della sua ricostituzione, il Presidente dell'Associazione attiva i rappresentanti in carica nei vari organismi per avviare le procedure di elezione che di norma debbono avvenire entro il mese di febbraio. Eventuali ritardi o mancanze di nomina non impediscono l'insediamento della nuova Giunta nelle persone di coloro che già sono nominate e comunque con la rappresentanza di almeno 2/3 degli organismi di cui al precedente articolo. In caso di cariche vacanti l'organismo non sarà rappresentato.

Art. 19

Giunta
-compiti-

Spetta alla Giunta:

- a) nominare, nel secondo anno successivo del proprio mandato, i componenti della Commissione di designazione;
- b) proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti;
- c) designare 3 propri componenti nel Consiglio Direttivo;
- d) nominare i rappresentanti dell'Associazione in tutti gli Enti, Organi e Commissioni esterne di cui alla lettera f punto 5 art. 2. ;
- e) deliberare, su proposta del Presidente, la costituzione e la composizione delle Commissioni;
- f) deliberare le modifiche degli incarichi o la revoca degli stessi, salvo ratifica dell'Assemblea per le competenze ad essa attribuite;
- g) deliberare la costituzione di uffici periferici o recapiti nel territorio provinciale;
- h) nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statuari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;
- i) deliberare le direttive generali per il Consiglio Direttivo per ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione e che non sia riservato dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea;
- j) deliberare le direttive generali per i rappresentanti delle Sezioni in coordinamento con le attività generali dell'Associazione;
- k) determinare la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea nonché le relative modalità organizzative a norma dell' art. 13 del presente Statuto;
- l) proporre i bilanci preventivo e consuntivo e la relativa relazione per la successiva approvazione dell'Assemblea;
- m) deliberare le espulsioni;
- n) formulare e proporre per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
- o) su proposta del Consiglio Direttivo, deliberare o modificare norme regolamentari per l'applicazione del presente statuto;

- p) su proposta del Consiglio Direttivo determinare, con regolamento apposito, i criteri per la composizione merceologica delle varie Sezioni e decidere sulle domande di costituzione delle stesse, presentate dalle imprese associate;
- q) pronunciarsi sui ricorsi presentati dalle imprese associate in relazione all'inquadramento nelle Sezioni;
- r) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto;
- s) promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione;
- t) assumere e licenziare il Direttore e il Vice-direttore;
- u) deliberare l'adesione dell'Associazione a organismi, Centri Servizi o Società, la cui partecipazione sia finalizzata alla realizzazione degli scopi associativi, definendone sia gli importi di capitale, sia la durata ed i relativi impegni, sia i vincoli ed i rischi partecipativi nel rispetto degli indirizzi di cui all' art. 2 .

Art. 20

Giunta -Riunioni e Deliberazioni-

La Giunta si riunisce, su convocazione del Presidente, di norma ogni 2 mesi, o in via eccezionale, qualora sia richiesto autonomamente da almeno un quinto dei suoi componenti.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato per posta o a mezzo fax o posta elettronica almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni e la comunicazione andrà inviata a mezzo fax o posta elettronica.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare; non potranno essere assunte deliberazioni su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

La Giunta è presieduta dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

Per la validità delle adunanze della Giunta è necessaria la presenza di almeno i due quinti dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto. Per le votazioni concernenti persone si procede inderogabilmente a scrutinio segreto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche.

Di ogni riunione di Giunta è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, nominato in apertura di seduta; il verbale redatto dovrà essere approvato dalla Giunta nella seduta successiva.

Funge da segretario il Direttore dell'Associazione o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta.

Il Presidente può altresì estendere, di volta in volta, l'invito (senza diritto di voto) a soggetti non componenti la Giunta in relazione al contributo degli stessi e limitatamente agli argomenti da trattare.

Art. 21

Consiglio Direttivo- -Composizione-

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) dai Vice Presidenti;
- c) da 3 componenti nominati dalla Giunta;
- d) dal Presidente del Collegio Edili;
- e) dai delegati di Zona;
- f) dall'ultimo ex presidente che ancora eserciti attività imprenditoriale.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, di norma ogni mese o quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente vicario.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato per posta, fax o posta elettronica almeno 3 giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a 1 giorno, e la comunicazione andrà inviata a mezzo fax o posta elettronica.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare; non potranno essere assunte deliberazioni su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno un terzo dei componenti in carica.

Ciascun componente ha diritto ad un voto, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e delle schede bianche.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, nominato in apertura di seduta; il verbale redatto dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo nella seduta successiva.

Possono partecipare alle riunioni, su invito del Presidente, senza diritto di voto, i Dirigenti dell'Associazione.

Art. 22

Consiglio Direttivo -Compiti-

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) dirigere l'attività dell'Associazione nell'ambito delle direttive dell'Assemblea e della Giunta e controllarne i risultati;
- b) istruire le domande di adesione per la successiva valutazione della Giunta;
- c) predisporre i bilanci consuntivi e preventivi ai fini delle successive deliberazioni della Giunta e dell'Assemblea;
- d) esercitare, in caso di urgenza, i poteri che spettano alla Giunta, alla quale deve però riferire nella sua prima riunione;

- e) approvare, su proposta del Presidente, le direttive per la struttura e l'organico, necessarie per il funzionamento dell'Associazione;
- f) assumere e licenziare, su proposta del Direttore, i Dirigenti, nonché deliberare sulle promozioni a tali incarichi;
- g) valutare, sulla base della relazione annuale del Direttore, l'efficacia dei servizi e l'organizzazione degli stessi;
- h) stabilire, su proposta del Direttore, il trattamento economico e normativo del personale dipendente;
- i) esercitare gli altri compiti previsti dal presente statuto e non attribuiti a specifico organismo.

Art. 23

Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria, su proposta della Giunta.

A tal fine, almeno due anni prima della scadenza del mandato del Presidente in carica, la Giunta elegge, a scrutinio segreto, con voto limitato ai due terzi degli eligendi, la Commissione di Designazione.

La Commissione sottopone alla Giunta le indicazioni emerse e che risultino appoggiate da almeno il 15% dei voti assembleari.

Sulla base della relazione della Commissione, la Giunta, mediante votazione a scrutinio segreto, individua il nome di un candidato all'elezione da proporre all'Assemblea.

In una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta, per le opportune valutazioni, alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, unitamente al programma di attività per il quadriennio e propone i nomi dei Vice-Presidenti e dei Cooptandi.

Nell'anno elettivo, la Giunta è presieduta fino alla data dell'Assemblea, dal Presidente in carica.

L'Assemblea elegge il Presidente votando su tale proposta. Qualora la proposta venga respinta, va ripetuta la procedura di designazione.

Il Presidente dura in carica quattro anni e scade in occasione dell'Assemblea ordinaria che elegge il successore.

Può essere rieletto solo se trascorso un intervallo di tempo pari alla durata di un mandato.

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori. Adempie a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente sovrintende alla gestione ordinaria, coordina e controlla l'attività dei Vice Presidenti e dei componenti della Giunta e del Consiglio Direttivo.

Il presidente può delegare, congiuntamente o singolarmente, alcune delle sue attribuzioni, conferendo delega per il compimento di singoli atti nell'ambito della normale attività operativa.

Il presidente può proporre in sede di Assemblea Generale Ordinaria la sostituzione di uno o più vicepresidenti.

In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente vicario.

Venendo a mancare il Presidente, l'Assemblea per la nuova elezione deve essere tenuta entro sei mesi ed il Presidente eletto dura in carica sino all'Assemblea ordinaria nella quale sarebbe scaduto il suo predecessore.

Il Presidente può, di diritto, partecipare a tutte le riunioni degli Organi associativi e delle Commissioni.

Art. 24

Vice Presidenti-

Nella realizzazione del programma quadriennale di attività, nella conduzione e nella rappresentanza dell'Associazione, il Presidente è affiancato da un numero variabile di Vice Presidenti fino ad un massimo di 11, 9+2(PI e GGI).

Ad ogni vice-presidente verrà attribuita delega specifica nell'ambito del programma quadriennale ed in taluni casi potrà essere definito un budget all'uopo.

A tal fine, in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente all'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente designato presenta alla Giunta gli indirizzi generali per il proprio mandato, il programma di attività per il quadriennio e propone i nomi dei Vice Presidenti tra cui quello Vicario.

Almeno il 50 % dei Vice Presidenti devono essere scelti tra i componenti la Giunta.

Al Vice Presidente Vicario spettano tutte le competenze già attribuite al presidente , in caso di sua assenza o impedimento.

La Giunta si esprime su tale proposta complessivamente.

L'Assemblea vota contestualmente il programma e la proposta concernente i Vice Presidenti e le relative deleghe affidate.

Tali deleghe potranno riguardare l'approfondimento di temi, la risoluzione di problemi nonché l'attuazione dei programmi relativi alle aree di attività di interesse associativo.

Il Presidente, ha facoltà di modificare le deleghe o revocare l'incarico di vice-presidente, sostituendolo con altra persona , comunicandone i motivi al Consiglio Direttivo.

Tale decisione dovrà essere ratificata alla prima Assemblea utile.

I Vice Presidenti durano in carica quattro anni e scadono contemporaneamente al Presidente; in caso di sua cessazione per motivo diverso dalla scadenza, essi decadono con la nomina del successore.

Essi sono rieleggibili per non più di un mandato consecutivo a quello della prima elezione.

Nel caso che si renda vacante un seggio di VicePresidente durante il quadriennio di carica, il presidente provvederà all'immediato reintegro, facendolo quindi ratificare alla prima assemblea utile.

Art. 25

Collegio dei Revisori Contabili

Il Collegio dei Revisori Contabili è nominato dall'Assemblea Generale dei Soci nel secondo anno successivo all'Assemblea elettiva e si compone di 3 membri effettivi e di due supplenti, scelti tra esponenti di aziende associate, i quali durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. Essi vengono eletti in base ad una lista di candidature; risulterà presidente colui che avrà raccolto più preferenze, il secondo ed il terzo saranno componenti effettivi mentre il quarto e quinto saranno componenti supplenti; in caso di parità si procederà al ballottaggio.

Il Collegio dei Revisori Contabili vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sui bilanci.

I Revisori contabili assistono alle riunioni dell'Assemblea.

Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare un Revisore effettivo il Revisore Contabile supplente subentra a quelli effettivi in ordine al numero dei voti conseguiti;

La carica di Revisore Contabile è incompatibile con qualsiasi altra carica o incarico associativo.

Art. 26

Collegio dei Probiviri

L'Assemblea di ogni quadriennio (in un anno diverso da quello dell'elezione del Presidente) elegge, a scrutinio segreto, 5 Probiviri, di cui 3 effettivi e 2 supplenti, i quali durano in carica quattro anni e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

Ciascun socio può esprimere fino ad un massimo di 3 preferenze nell'ambito di una lista che sia composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare l'Assemblea chiamata all'elezione, il Presidente invita gli associati a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione.

Alla carica di Probiviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa o che non rivestano più la rappresentanza aziendale nei confronti dell'Associazione.

La carica di Probiviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Probiviro di un'altra organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con ogni altra carica interna all'Associazione di appartenenza.

Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Probiviro di sua fiducia, scelto tra i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i 3 Probiviri con l'accordo dei due Probiviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Probiviri già nominati al Presidente del Tribunale di Mantova che provvederà alla scelta, sempre tra i 3 Probiviri eletti dall'Assemblea.

Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 15 giorni dalla data in cui il collegio si è costituito e ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 10 giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell'Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Probiviri di Confindustria.

In ogni caso il collegio arbitrale costituito comunica ai Probiviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Probiviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma regolativa dell'Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri.

Fatto salvo quanto previsto dall'art 10, la decadenza dalle cariche può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni e alle nomine, dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i 5 Probiviri eletti dall'Assemblea designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, 3 Probiviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti 2 Probiviri eletti dall'Assemblea, convocati in collegio speciale.

I Probiviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

Art. 27

Commissione di designazione

Ai fini di esperire in via riservata, in occasione della nomina del Presidente dell'Associazione, la più ampia consultazione degli associati, è costituita una Commissione di designazione composta da tre membri, scelti fra imprenditori che abbiano maturato una significativa esperienza nel Sistema Confederale e la cui azienda risulti iscritta all'Associazione.

La Commissione di designazione nel raccogliere le indicazioni degli associati dovrà avere particolare cura nella identificazione delle esigenze del sistema associativo per poterle considerare ai fini dei programmi d'azione dei candidati.

La Commissione di designazione, di cui non può far parte il Presidente in carica, è eletta a scrutinio segreto dalla GIUNTA.

La Commissione resta in carica quattro anni, è eletta nella prima seduta della GIUNTA nel secondo anno successivo all'Assemblea elettiva.

I componenti la Commissione di Designazione fanno parte, di diritto, della GIUNTA.

L'incarico di componente della Commissione può essere rinnovato per un solo mandato.

Art. 28

Le Commissioni

Il Presidente, di concerto con la Giunta può costituire apposite Commissioni con proprio eventuale budget cui affidare lo studio di programmi particolari o di specifici progetti. Tali Commissioni saranno, di norma, presiedute da un componente di Giunta e potranno essere costituite da rappresentanti di aziende associate portatrici di particolari esperienze, garantendo altresì l'apporto di conoscenze ed il coinvolgimento più allargato.

Art. 29

Comitato per la Piccola Industria

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Comitato Provinciale per la Piccola Industria.

Si intendono piccole industrie quelle così definite secondo i parametri stabiliti, ogni quattro anni, dall'Assemblea Generale, entrando così in vigore per il rinnovo delle cariche precedente l'Assemblea elettiva.

A tale proposito la Giunta predisporrà una apposita proposta affidando l'incarico al Vice Presidente delegato con le stesse procedure previste dall'Art. 33.

L'elezione dei componenti del Comitato viene effettuata dagli imprenditori di cui al comma precedente, nell'ambito delle rispettive Sezioni merceologiche, con le modalità previste dall'art. 34 (lettera c).

Il Comitato ha i seguenti compiti:

- nominare, nella seduta di insediamento, il Presidente che assume di diritto la carica di Vice-Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente che entra di diritto a far parte della Giunta;
- esaminare, studiare e trattare i problemi riguardanti la piccola industria;
- elaborare proposte per la soluzione di tali problemi da sottoporre all'approvazione dei componenti Organi direttivi;
- partecipare alle iniziative promosse nel territorio e di interesse per le piccole imprese;
- provvedere alla designazione di rappresentanti del Comitato stesso in tutti gli Organi associativi, locali, nazionali e regionali della piccola industria nell'ambito della Confederazione Generale dell'Industria Italiana;
- nell'ambito delle linee deliberate dalla Giunta, promuovere azioni di sviluppo associativo ed organizzativo.

Il Comitato, per l'espletamento dei propri compiti, è tenuto a riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi.

Art. 30

Gruppo Giovani Industriali

Nell'ambito dell'Associazione è costituito il Gruppo Giovani Industriali.

Possono far parte, a titolo personale, imprenditori, figli di imprenditori, dirigenti delle aziende iscritte all'Associazione, in età non superiore ai 40 anni.

Il Gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento che dovrà essere approvato dalla GIUNTA.

Il Gruppo ha lo scopo di:

- Sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
- Approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei giovani industriali;
- Accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
- Stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione Industriali e dell'Organizzazione Regionale e Nazionale dei Giovani Imprenditori,

Il Gruppo provvede alla nomina delle proprie cariche interne secondo il relativo regolamento.

Il Presidente del Gruppo Giovani Industriali assume, di diritto, la carica di Vice Presidente dell'Associazione Industriali e il Vice Presidente del GGI entra di diritto a far parte della GIUNTA.

Art. 31

Gruppo Imprenditori Senior

Nell'ambito dell'Associazione potrà essere costituito il Gruppo Imprenditori Senior.

Il Gruppo provvederà a darsi un proprio regolamento che dovrà essere approvato dalla Giunta dell'Associazione.

Il Gruppo Imprenditori Senior, regolarmente costituito, provvederà all'elezione, al proprio interno, del Presidente. Nel caso in cui il Gruppo sia formato da almeno 10 membri, il Presidente entrerà di diritto a far parte della Giunta

Il Gruppo dovrà essere convocato almeno 2 volte l'anno.

Compiti del Gruppo sono:

- stimolare, sull'esperienza acquisita da imprenditore o dirigente di azienda, lo spirito associativo, di colleganza e di libera iniziativa, nonché la consapevolezza dell'importanza della funzione etico-sociale dell'attività svolta;
- promuovere la trasmissione di esperienze utili ad una più profonda conoscenza dei problemi economici, sociali, politici e tecnici dell'impresa, mediante dibattiti, pubblicazioni e contatti con Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro e dei lavoratori e con Amministrazioni ed Enti d'interesse locale e provinciale pubblici e privati.

Art. 32

Direttore

Il Direttore coadiuva il Presidente, la Giunta e il Consiglio Direttivo dei quali attua le disposizioni.

Egli sovrintende a tutti gli Uffici e Servizi, ne coordina l'attività e provvede al buon funzionamento di essi.

Assume e licenzia il personale non dirigente, con il benestare del Presidente dell'Associazione.

Egli partecipa senza diritto di voto, all'Assemblea Generale dei Soci, alle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta e a tutte le Assemblee o riunioni indette dagli Organi sociali dell'Associazione.

Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione in conformità con quanto stabilito dal bilancio preventivo. E' responsabile delle scritture contabili, nonché della predisposizione del bilancio consuntivo.

TITOLO IV
ARTICOLAZIONI INTERNE

Art. 33

Sezioni

L'Associazione è organizzata in sezioni di categoria.

Ogni Sezione raggruppa tutte le aziende che esercitano lo stesso ramo di attività ovvero attività affini.

Le imprese che esercitano contemporaneamente distinte attività industriali saranno iscritte nella sezione di categoria nella quale svolgono prevalente attività; resta salvo il diritto di utilizzare i servizi relativi a tutte le attività esercitate.

Il numero complessivo delle Sezioni e la loro composizione vengono stabiliti, ogni quattro anni, dall'Assemblea Generale, entrando così in vigore per il rinnovo delle cariche precedente l'Assemblea elettiva. A tale proposito la GIUNTA predisporrà una apposita proposta affidando l'incarico di raccolta e verifica delle motivazioni o condizioni particolari al Vice Presidente delegato.

Le singole Sezioni potranno dotarsi di proprio Regolamento interno, purché in armonia con le norme del presente Statuto e previa approvazione della GIUNTA dell' Associazione

Le Sezioni di categoria decidono su tutte le materie che riguardano i problemi economici e sindacali specifici della categoria e che non siano di competenza degli altri Organi dell'Associazione e comunque non in contrasto con quanto previsto dall'art. 7.

Le singole sezioni possono costituirsi, a richiesta delle aziende nelle stesse inquadrature, in raggruppamenti dotandosi di proprio Regolamento interno, purché in armonia con le norme del presente Statuto e previa approvazione della Giunta dell'Associazione.

Art. 34

Organi della Sezione

Sono organi della Sezione:

- a) l'Assemblea
- b) il Presidente
- c) il Rappresentante nel Comitato Piccola Industria
- d) i vice Presidenti

a) L'ASSEMBLEA è costituita da tutti gli associati che svolgono le attività industriali inquadrature nella medesima Sezione e provvede a determinarne gli indirizzi;

b) IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE è nominato ogni 4 anni dall'Assemblea della Sezione stessa. Fa parte di diritto della GIUNTA, nel cui ambito rappresenta la volontà espressa dalla rispettiva categoria di attività; la carica di Presidente della Sezione, in quanto promanazione della volontà diretta degli associati, è rinnovabile;

c) IL RAPPRESENTANTE NEL COMITATO PICCOLA INDUSTRIA viene nominato ogni 4 anni dalle sole piccole imprese presenti nell'ambito della stessa Assemblea di Sezione. Il Rappresentante eletto dalla singole Sezioni fa parte di diritto del Comitato per la Piccola Industria e rappresenta la categoria nelle sedi che lo dovessero richiedere. La carica di Rappresentante della Sezione nel Comitato Piccola Industria, in quanto promanazione della volontà diretta degli Associati, è rinnovabile.

c) I VICE PRESIDENTI, rappresentano unitamente al Presidente, la Sezione nella GIUNTA. Il numero dei Vice Presidenti è rapportato alla rappresentanza delle sezioni per i seguenti casi:

- Un vice Presidente
 1. rappresentanza della Sezione superiore al 4% delle ditte complessivamente iscritte all'Associazione;
 2. o rappresentanza della Sezione superiore al 4% del numero complessivo di addetti presso le aziende iscritte all'Associazione;
 3. o rappresentanza della Sezione superiore al 4% del gettito contributivo complessivo.
- Due Vice Presidenti
 1. rappresentanza della Sezione superiore al 7% delle ditte complessivamente iscritte all'Associazione;
 2. o rappresentanza della sezione superiore al 7% del numero complessivo di addetti presso le aziende iscritte all'Associazione;
 3. o rappresentanza della Sezione superiore al 7% del gettito contributivo complessivo.

Art. 35

Zone

Al fine di una migliore individuazione dei particolari problemi locali, il territorio provinciale è suddiviso in zone.

Il numero complessivo delle Zone e la loro composizione vengono stabiliti, ogni quattro anni, dall'Assemblea Generale, entrando così in vigore per il rinnovo delle cariche precedente l'Assemblea elettiva.

A tale proposito la GIUNTA predisporrà una apposita proposta affidando l'incarico di raccolta e verifica delle motivazioni o condizioni particolari al Vice Presidente delegato.

Art. 36

Organi delle Zone

Sono Organi delle Zone:

- a) I Delegati Comunali
- b) L'Assemblea dei Delegati Comunali;
- c) Il Delegato di Zona

a) DELEGATI COMUNALI – Ogni Comune della Provincia, ove operano imprese industriali, ha un rappresentante dell'Associazione nella persona del Delegato Comunale.

Il Delegato Comunale viene eletto ogni 4 anni direttamente dalle imprese associate del Comune stesso, tramite Assemblea.

La carica di Delegato Comunale, in quanto promanazione della volontà diretta degli associati, è rinnovabile.

b) ASSEMBLEA DEI DELEGATI COMUNALI –, Ogni quattro anni, una volta costituita, si riunisce per l'elezione del Delegato di Zona.

Per la sua attività, per una maggiore conoscenza del territorio e per l'individuazione delle iniziative di specifico interesse locale, coadiuva le attività del Delegato di Zona.

c) DELEGATO DI ZONA – Per ciascuna Zona, ogni 4 anni, viene eletto un Delegato.

Può essere eletto Delegato di Zona un imprenditore associato operante nella stessa area.

Il Delegato di Zona fa parte di diritto del Consiglio Direttivo e della Giunta dell'Associazione, rappresentando in tale incarico gli interessi generali del rispettivo comprensorio.

La carica di Delegato di Zona può essere rinnovata per 1 solo mandato consecutivo.

TITOLO V
FONDO COMUNE E BILANCI

Art. 37

Fondo Comune

Il fondo comune dell'Associazione è costituito da:

- a) le quote di ammissione a Socio;
- b) i contributi associativi annuali, di cui all'art. 11;
- c) le eccedenze non impiegate nei bilanci precedenti;
- d) gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- e) le elargizioni e i lasciti costituiti a favore dell'Associazione.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento dell'Associazione e a tutte le esigenze dell'attività associativa.

Art. 38

Amministrazione del Fondo

La gestione dei fondi dell'Associazione spetta agli Organi sociali nei limiti delle rispettive competenze, con particolare attenzione alla salvaguardia del patrimonio finanziario.

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Art. 39

Bilanci

L'esercizio economico e finanziario dell'Associazione è annuale e si chiude con il 31 dicembre.

Con la chiusura dell'esercizio solare, dovrà essere altresì approvata dalla Giunta la bozza di bilancio preventivo per l'esercizio dell'anno successivo.

Entro il 28 febbraio la Giunta redige, su proposta del Consiglio Direttivo, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente con la relativa relazione illustrativa.

Il bilancio consuntivo deve essere consegnato, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Generale, al Collegio dei revisori dei conti per l'assolvimento dei compiti indicati dall'art. 32.

Il bilancio consuntivo dovrà essere corredato da una relazione di conformità redatta da società di revisione.

Nei quindici giorni precedenti l'Assemblea Generale, i Soci potranno prendere visione presso la sede sociale, del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.

I bilanci consuntivo e preventivo, una volta approvati dall'Assemblea dei Soci, dovranno essere disponibili, per conoscenza, per tutti gli associati, nonché trasmessi a Confindustria.

TITOLO VI

MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIOLGIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 40

Modifiche statutarie

Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Generale Straordinaria con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti al complesso delle ditte presenti.

Nel caso in cui l'Assemblea Straordinaria, regolarmente convocata, non raggiunga il numero di presenze minimo per essere considerata valida, si potrà provvedere alla raccolta delle votazioni attraverso referendum scritto. Il referendum sarà valido con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti spettanti al complesso delle aziende iscritte.

Alle aziende che abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare per lettera raccomandata entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie.

Per quanto riguarda il pagamento del contributo, il recesso avrà effetto dall'entrata in vigore della nuova misura contestata.

Art. 41

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento e liquidazione dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci con il voto favorevole di almeno 2/3 del complesso dei voti spettanti ai presenti.

Art. 42

Destinazione dei Fondi

L'Assemblea Straordinaria dei Soci delibera in medesima seduta, a maggioranza semplice, la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che comunque potranno essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe. O a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

TITOLO VII
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 43

Norme sulle cariche sociali

Le disposizioni contenute nel presente articolo hanno validità generale, fatto salvo quanto espressamente disposto negli articoli precedenti.

Tutte le cariche direttive, vanno elette a scrutinio segreto.

L'elezione inoltre, salve le procedure particolari previste per la Presidenza dell'Associazione, deve avvenire sulla base di candidature in numero più ampio dei seggi da coprire. A tal fine va formalmente chiesto, con congruo anticipo, ai componenti dell'Organo competente all'elezione, di esprimere liberamente un ampio numero di candidature, sulle quali verrà quindi effettuata l'elezione. Ciascun componente è legittimato a presentare la propria candidatura o a candidare colleghi che siano disponibili.

Allorché si tratti di eleggere organi collegiali o comunque cariche plurime, l'elezione deve avvenire con il criterio del voto limitato. Per voto limitato si intende che ciascun elettore voterà per un numero di candidati che non superi i due terzi dei seggi da coprire.

Tali procedure si applicano anche per l'elezione del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei revisori Contabili.

Tutte le cariche riguardanti gli organi sociali hanno, di norma, durata quadriennale, fatto salvo quanto diversamente previsto da specifici regolamenti che dovranno comunque essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Ai fini della rielezione dei rappresentanti degli organi associativi è compito dei rappresentanti in carica convocare i rispettivi organismi per il loro insediamento.

Tutti coloro chiamati a ricoprire cariche sociali, hanno l'obbligo di formalizzare l'accettazione della carica entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione da parte dell'Associazione. In caso di cessazione o rinuncia per qualsiasi motivo dalla carica di rappresentante si provvede alla nomina del successore secondo la graduatoria di elezione: in caso di parità si provvede al ballottaggio; in mancanza di graduatoria si provvede tramite nuove elezioni.

Tutti gli Organi associativi sono tenuti a riunirsi almeno una volta all'anno e, comunque, quando venga richiesto da almeno un quarto dei componenti.

Di ogni riunione degli Organi Direttivi è redatto apposito verbale, firmato dal presidente, o da chi ne fa le veci e dal Segretario, nominato in apertura di seduta; il verbale redatto dovrà essere approvato dallo stesso Organismo nella seduta successiva.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate.

Nell'espletamento del ruolo di rappresentanza associativa, a tutti i livelli, gli imprenditori sono comunque tenuti ad un vincolo di mandato.

Tutte le cariche negli Organi sociali sono gratuite.

Tutte le cariche sono personali, pertanto, in caso di successione all'interno dell'azienda, la stessa non potrà essere trasferita al successore, fatta eccezione per le unità produttive con più di 250 dipendenti per le quali l'incarico di rappresentanza si dovrà intendere rivolto all'azienda, con possibilità quindi di successione da parte di altro rappresentante aziendale, limitatamente alle cariche che danno diritto all'accesso in Consiglio Direttivo.

Assemblee: sono le adunanze degli iscritti all'organismo convocate con lo scopo di discutere e deliberare su argomenti propri delle aziende appartenenti all'organismo stesso. Le Assemblee possono essere di due tipi:

- a) Ordinaria
- b) Straordinaria

Convocazione – Tutte le Assemblee sono convocate dal Presidente; in caso di assenza o impedimento, dal Vice-presidente più anziano in età.

Possono essere altresì convocate su richiesta di tante aziende che dispongono complessivamente di almeno un quarto del totale dei voti spettanti agli iscritti all'organismo.

In caso di Assemblea Ordinaria l'avviso di convocazione ed il relativo ordine del giorno dovrà essere inviato a tutti gli iscritti all'organismo almeno quindici giorni prima della data fissata per la convocazione.

In caso di convocazione dell'Assemblea Straordinaria, l'avviso di convocazione dovrà essere comunicato 5 giorni prima della riunione con mezzi di comunicazione tali che ne garantiscano la tempestiva conoscenza da parte dei componenti.

Validità

- a) Ordinaria

- Le Assemblee ordinarie degli iscritti a qualsiasi organismo devono essere convocate almeno una volta all'anno;

- Le Assemblee Ordinarie sono valide con la presenza di almeno un terzo dei voti spettanti alle aziende iscritte al medesimo organismo rappresentate anche attraverso l'utilizzo di una delega per azienda. E' possibile partecipare validamente alle Assemblee anche con l'ausilio di soluzioni audio e/o con sistemi di videocomunicazione purchè definiti in fase di convocazione della stessa.

- b) Straordinaria:

- Le Assemblee Straordinarie sono convocate per deliberare sui casi previsti dal vigente Statuto per i singoli organismi;

- Le Assemblee Straordinarie sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei voti spettanti agli iscritti non ammettendo alcuna delega. E' possibile partecipare validamente alle Assemblee anche con l'ausilio di soluzioni audio e/o con sistemi di videocomunicazione purchè definiti in fase di convocazione della stessa.

Ordine del giorno

L'avviso di convocazione dovrà contenere il luogo, la data, l'ora dell'adunanza e l'indicazione prevista degli argomenti da trattare.

Votazioni:

Potranno essere ammessi a votazione esclusivamente gli argomenti previsti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dovranno essere assunte:

- In caso di Assemblea Ordinaria – con il voto favorevole di almeno la metà dei voti rappresentati;
- In caso di Assemblea Straordinaria – con il voto favorevole di almeno due terzi dei voti presenti;
- In caso di parità prevarrà il voto di chi presiede l'Assemblea.

Qualsiasi votazione riferita a persone fisiche (nomine) non avrà validità se non effettuata a scrutinio segreto.

Ad ogni azienda, presente all'Assemblea o rappresentata, è assegnato un voto.

Le deliberazioni regolarmente assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 terzo comma.

Presidenza

Le Assemblee sono presiedute dall'ultimo Presidente eletto nei singoli organismi. In caso di impedimento dal Vice-presidente da lui delegato o, in mancanza, l'Assemblea provvederà alla designazione dotandosi di un proprio Presidente

Referendum

Nel caso in cui l'Assemblea regolarmente convocata, non raggiunga il numero di presenza minimo per essere considerata valida, si potrà provvedere alla raccolta delle votazioni di quanto previsto all'ordine del giorno, attraverso referendum scritto che dovrà essere inviato, tramite raccomandata a tutti i componenti l'organismo i quali dovranno provvedere alla restituzione entro 15 giorni dal ricevimento.

Il referendum sarà valido se avrà riportato un numero minimo di risposte pari ad un terzo degli aventi diritto al voto. In caso contrario dovrà essere considerato respinto il quesito e lo stesso non potrà essere riproposto prima di tre mesi mediante convocazione di nuova Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea constano da verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori eletti dall'Assemblea stessa.

Art. 43

Codice etico

L'Associazione persegue i propri scopi mantenendo la propria indipendenza ed ispirando i propri comportamenti e quelli dei propri iscritti al Codice Etico di Confindustria che viene integralmente adottato.

Art. 44

Utilizzo logo

Ciascun Socio ha diritto di richiedere alla Giunta la possibilità di utilizzare il logo associativo, nel rispetto delle regole definite da Confindustria.

Art. 45

Rinvio alle norme del Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile.

NORME TRANSITORIE

Entrata in vigore

il presente Statuto entra in vigore a far data dal 7 luglio 2005, con l'approvazione dello stesso da parte dell'Assemblea Straordinaria.

Cariche direttive - Tutte le cariche in vigore alla data dell'Assemblea straordinaria 2005, si protrarranno fino alla loro naturale scadenza.

Regolamenti e Statuti - I Regolamenti e gli Statuti esistenti alla data dell'Assemblea Straordinaria del 7 luglio 2005, dovranno essere sottoposti a formale approvazione della Giunta dell'Associazione.

LO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

è stato approvato dall'Assemblea Generale Straordinaria dei Soci del 31 marzo 1971

-aggiunte e modifiche sono state approvate con referendum in data 26 giugno 1972

-modifiche sono state approvate con referendum in data 21 settembre 1973

-modifiche sono state approvate con referendum in data 24 marzo 1983

-aggiunte e modifiche sono state approvate con referendum in data 10 ottobre 1988

-aggiunte e modifiche sono state approvate con referendum in data 9 novembre 1990

-aggiunte e modifiche sono state approvate dall'Assemblea in data 15 aprile 1993

-aggiunte e modifiche sono state approvate con referendum in data 30 maggio 1997

-aggiunte e modifiche sono state approvate dall'Assemblea in data 13 novembre 1998

-aggiunte e modifiche sono state approvate dall'Assemblea in data 7 luglio 2005